



Sentenza n. 274/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Maristella Filomena

Primo Referendario (relatore)

Carlo Efisio Marré Brunenghi

Primo Referendario

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al **n. 24146** del registro di

~~Segreteria, promosso da:~~

Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Calabria della

Corte dei conti, con sede in Catanzaro Via E. Buccarelli n. 28, p.e.c.:

~~calabria.procura@corteconti.it~~

- attore -

nei confronti di

NICOSCIA Pietro nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 20/06/1975 cod. fisc.

~~NCS PTR 75H20 E339B) e residente in Contrada Bonnace, Isola Capo Rizzuto~~

~~(KR)~~

- convenuto contumace-

~~Udita, nella pubblica udienza del 15 ottobre 2025, la relazione del giudice~~

~~relatore, Primo Referendario Maristella Filomena, udito il Pubblico Ministero.~~

~~nella persona del S.P.G. dott. Nassis Costantino~~

~~Nessuno comparso per il convenuto~~

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato il 16 gennaio 2025, la Procura Regionale presso la Corte dei conti ha convenuto in giudizio il sig. Nicoscia Pietro in relazione al danno erariale derivante dalla percezione indebita di contributi comunitari FEAGA e FEASR, erogati in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa di settore, relativamente alle domande presentate per le campagne agricole 2010, 2011 e 2012.

Il pregiudizio patrimoniale complessivamente quantificato ammonta ad euro 141.578,56, di cui si chiede la condanna al risarcimento in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), oltre rivalutazione monetaria, dal verificarsi dell'evento dannoso, interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, e spese di giustizia.

2. L'azione di responsabilità trae origine dalla segnalazione di danno erariale acquisita dalla Procura regionale in data 22 gennaio 2020, proveniente dalla Guardia di Finanza - Gruppo di Crotone- e contenente elementi circostanziati in ordine all'indebita percezione di fondi europei da parte del sig. Pietro Nicoscia, erogati tramite l'organismo pagatore ARCEA.

Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza è emerso che a sostegno delle Domande Uniche di Pagamento (DUP) presentate negli anni 2010, 2011 e 2012, acquisite da ARCEA, il sig. Nicoscia ha indicato terreni non posseduti in base ad alcun valido titolo. Nello specifico, dalla documentazione acquisita, è risultato che l'odierno convenuto, al fine di riceverne i correlati benefici, ha attestato falsamente di possedere alcuni terreni dichiarandosi falsamente proprietario /possessore e producendo falsi contratti di affitto di

fondo rustico.

L'organo inquirente specifica che nelle domande di pagamento risultano

inseriti i seguenti terreni:

a) terreni riportati in catasto al foglio di mappa 22 particelle 832 e 833 e

foglio di mappa 35 particella 1193 in agro del Comune di Isola Capo Rizzuto

di proprietà dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in

Agricoltura (ARSSA);

b) terreni riportati in catasto al foglio 18 partt. 145,146,147,148,149 e 150;

foglio 30 partt. 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 249, 250, 253, 254, 255,

257, 258, 260, 262, 263, 265, 266, 267, 274, 275, 277, 279, 285, 286, 294,

302, 304, 305, 307, 309, 312, 318, 319, 337, 339, 341, 342, 343, 345, 346,

347, 348, 349, 360, 363, 368, 369, 378, 410, 425, 427, 465, 467, 468, 471,

473, 474, 476, 481,499, 500, 501, 522, 560, 593, 596, 597, 598, 599, 600;

foglio 31, partt. 264,269, 270, 281, 282, 283, 286, 287, 298, 299, 300, 311,

335, 336, 337, 338, 341, 357 e 392; foglio 33 part. 1025; foglio 37 partt.

419,426,529, 660,669,670,671, tutti in agro e di proprietà del Comune di

Isola Capo Rizzuto:

c) terreno, sito in agro del Comune di Isola Capo Rizzuto, di cui al foglio di

mappa 15, particella 15 di proprietà, tra gli altri, della signora Procopio

Luigina (nata a Isola di Capo Rizzuto il 20.11.1925), ceduto in affitto al Signor

Nicoscia con contratto di affitto di fondo rustico del 30.04.2012.

3. Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno evidenziato che per i

terreni di proprietà dell'ARSSA di cui al punto a) non si è mai provveduto all'

assegnazione a nessun soggetto, salvo che per il terreno di cui al foglio di

mappa 35 part. 1193 che, invece, è stato assegnato provvisoriamente ad un

terzo soggetto, sig. Iuliano Rosario.

Parimenti non è risultata esistere presso il Comune di Isola Capo Rizzuto

alcuna assegnazione di terreni a favore di Nicoscia Pietro.

Quanto, invece al terreno di cui al punto c), il contratto di affitto prodotto dal

sig. Nicoscia e datato 30.04.2012 reca la sottoscrizione di Procopio Luigina,

che risulta essere deceduta il 17 giugno 2005, sicché la sottoscrizione

riportata in calce al contratto è falsa.

4. Ritiene, pertanto, l'organo inquirente che la convergenza di tali elementi

evidenziano che il Nicoscia ha presentato domande di contribuzione, relative

a terreni sui quali non vantava alcun titolo di conduzione legittimo, in

violazione dei requisiti oggettivi richiesti dalla normativa di settore,

circostanza che rende invalide le Domande Uniche di pagamento, in atti,

relative agli anni 2010, 2011 e 2012 (domande nr. 00812139301 per il 2010,

nr. 10809227480 per il 2011; nr. 20808850315 per il 2012) fondate su

dichiarazioni, sottoscritte ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000

s.m.i., risultate mendaci.

5. In ragione di quanto sopra esposto, la parte attrice contesta un danno

erariale per l'ammontare complessivo di euro 141.578,56, oltre agli interessi

e alla rivalutazione monetaria secondo le modalità di legge.

6. Nell'udienza pubblica del 15 ottobre 2025 il P.M. hanno concluso come da

verbale di udienza.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Sussiste, nel presente giudizio, la giurisdizione di questa Corte ai sensi

dell'art. 1, L. n. 20/1994, trattandosi di danno erariale per indebita

percezione di contributi FEASR mediante titoli di conduzione falsi. I fondi

comunitari erogati dall'organismo pagatore costituiscono risorse pubbliche,

secondo consolidato orientamento giurisprudenziale.

8. Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e deve pertanto dichiararsi contumace ai sensi dell'art. 143 del c.g.c.

9. L'azione erariale è fondata e va accolta integralmente. La condotta del convenuto è illecita sotto il profilo oggettivo e dolosa sotto il profilo soggettivo.

Il sig. Pietro Nicoscia ha violato, per la campagna 2010, i regolamenti CE nn.

1782/2003 e 796/2004, in particolare l'art. 51 di quest'ultimo in tema di

dichiarazione eccessiva intenzionale; per le campagne 2011 e 2012, i

regolamenti CE nn. 73/2009 e 1122/2009. La disciplina comunitaria,

unitamente alla normativa nazionale (d.P.R. n. 503/1999 e d.P.R. n.

445/2000), subordina l'erogazione dei contributi alla sussistenza di titoli

giuridicamente idonei e debitamente documentabili, sanzionando le

dichiarazioni mendaci con la decadenza dai benefici ai sensi dell'art. 75 del

d.P.R. n. 445/2000.

Nel caso di specie, il convenuto ha intenzionalmente dichiarato il falso in

ordine alla disponibilità giuridica dei terreni nelle domande uniche di

pagamento per le annualità 2010-2012, mediante l'allegazione di contratti di

affitto e di altri titoli di conduzione risultati falsi all'esito degli accertamenti

della Guardia di Finanza di Crotone. Tale condotta integra la "dichiarazione

eccessiva intenzionale" prevista dalla normativa euro-unitaria, fattispecie

che configura responsabilità amministrativa per danno erariale (Corte dei

Conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 214/2025).

9. Sussiste, pertanto, il nesso eziologico tra la condotta e il danno. Le

	6																																								
	dichiarazioni mendaci rese dal sig. Nicoscia hanno determinato causalmente																																								
	l'indebita erogazione per il tramite di ARCEA di contributi comunitari per il																																								
	complessivo importo di euro 141.578,56, che non sarebbero stati altrimenti																																								
	corrisposti in assenza dei requisiti prescritti. Il danno erariale è, pertanto,																																								
	diretta e immediata conseguenza dell'artificiosa attestazione e produzione di																																								
	titoli di conduzione falsi.																																								
	Alla luce delle disposizioni richiamate e della documentazione versata in atti,																																								
	risulta evidente che il convenuto non aveva alcun titolo per percepire i																																								
	benefici economici indebitamente conseguiti, difettando la condizione																																								
	essenziale della disponibilità giuridica dei terreni dichiarati.																																								
	11. L'ammontare del danno corrisponde all'intero importo indebitamente																																								
	percepito, pari a € 141.578,56.																																								
	Il risarcimento del danno viene disposto in favore dell'ARCEA, da individuarsi																																								
	quale Amministrazione danneggiata e in qualità di organismo pagatore.																																								
	12. Ai sensi dell'art. 31 del codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016),																																								
	le spese seguono la soccombenza.																																								
	P.Q.M.	<table> <tr> <th>NOTA SPESE</th><th>FOGLIO</th><th>IMPORTO</th></tr> <tr> <td>Giudizio n. 24146</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE</td><td>3</td><td>€ 48,00</td></tr> <tr> <td>n. 1 copia predetto atto per uso notifica</td><td>3</td><td>€ 48,00</td></tr> <tr> <td>ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA</td><td>1</td><td>€ 16,00</td></tr> <tr> <td>n. 1 copia predetto atto per uso notifica</td><td>1</td><td>€ 16,00</td></tr> <tr> <td>DIRITTI DI CANCELLERIA ORIGINALE SENTENZA</td><td></td><td>€ 16,80</td></tr> <tr> <td>2</td><td>€ 32,00</td><td></td></tr> <tr> <td>FORMULA ESECUTIVA SENTENZA</td><td>2</td><td>€ 32,00</td></tr> <tr> <td>DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA</td><td></td><td>€ 9,18</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>€ 217,98</td></tr> <tr> <td>TOTALE</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo</td><td></td><td></td></tr> </table>	NOTA SPESE	FOGLIO	IMPORTO	Giudizio n. 24146			ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	3	€ 48,00	n. 1 copia predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00	ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00	n. 1 copia predetto atto per uso notifica	1	€ 16,00	DIRITTI DI CANCELLERIA ORIGINALE SENTENZA		€ 16,80	2	€ 32,00		FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	2	€ 32,00	DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 9,18			€ 217,98	TOTALE			Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo		
NOTA SPESE	FOGLIO	IMPORTO																																							
Giudizio n. 24146																																									
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	3	€ 48,00																																							
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00																																							
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00																																							
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	1	€ 16,00																																							
DIRITTI DI CANCELLERIA ORIGINALE SENTENZA		€ 16,80																																							
2	€ 32,00																																								
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	2	€ 32,00																																							
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 9,18																																							
		€ 217,98																																							
TOTALE																																									
Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo																																									
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria,																																								
	definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Procura																																								
	regionale dichiara la contumacia del sig. Nicoscia Pietro. Accoglie la domanda																																								
	attore e, per l'effetto, condanna Nicoscia Pietro al pagamento in favore																																								
	dell'Agenzia Regionale Calabrese per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA)																																								
	della somma di € 141.578,56 a titolo di risarcimento del danno erariale, oltre																																								
	interessi legali dalla data di ciascuna erogazione sino al saldo effettivo.																																								
	Condanna il convenuto al pagamento in favore dello Stato delle spese del																																								

giudizio, liquidate come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Maristella Filomena

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in data 11/11/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente